
RECENSIONI

Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig. Erster Band, mit Beiträgen von Ulrich Wilcken herausgegeben von LUOWIG MITTEIS. Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. — Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1906 (in-4°, pagg. XII-380, Pr. M. 25).

Già da tempo il Mitteis aveva dato notizia agli studiosi della importantissima collezione di papiri posseduta dal re di Sassonia (*Arch. f. Papf.*, II, p. 259 sgg.); e qualche interessante testo era apparso.

Il volume presente contiene 117 documenti, pubblicati secondo i giusti criteri adottati da Grenfell e Hunt: alla lettura e alla annotazione, curate come era lecito aspettarsi dalla competenza del M., hanno anche contribuito largamente il Wilcken, a cui dobbiamo la decifrazione di alcuni documenti frammentarii, e il Vitelli.

I testi sono divisi in cinque categorie: negozi giuridici (nn. 1-31), atti giudiziali (nn. 32-44), atti amministrativi (nn. 45-90), conti (nn. 91-103), lettere (nn. 104-117): sotto i nn. 118-123 sono pubblicati altri documenti appartenenti alla prima (118), alla seconda (119), alla terza categoria (120-123).

Fra i sei contratti di vendita (nn. 1-6), è particolarmente interessante il n. 1 (a. 104 a. C.), dove Petearsemtheys vende a Sennesis la quarta parte di un ἀμπελῶν. Il confronto istituito dal M. fra questo documento e il P. Grenf. II 28 (a. 103 a. C.) mette i papirologi di fronte ad uno dei più indecifrabili enigmi. Nel *recto* del P. Lips., Petearsemtheys figura come venditore, Sennesis come compratrice; nel *verso*, la indicazione ὧνῆ Πετεαρσεμθέως farebbe ritenere il contrario. Egualmente nel P. Grenf.: mentre nel *recto* è detto che ἀφίσταται Σεννήσις . . . ἀπὸ τῆς ἐωνημένης ὑπ' αὐτῆς παρὰ Πετεαρσεμθέως . . . (τετάρτην) μερίδα ἀμπελῶνος κτλ., il *verso* dice: ἀφίσταται Πετεαρσεμθέος παρὰ Σεννήσιος. . .;

la concordanza dei due *recto* rende insostenibile la opinione di Grenfell e Hunt, che in quello del P. Grenf. ritennero essere avvenuto uno scambio di nomi. A parte ciò, come dovrà intendersi l'*ἀφίσταται* del P. Grenf.? Se lo intendiamo come indicante la tradizione del fondo venduto ¹⁾, dobbiamo ritornare all'ipotesi, ormai insostenibile, degli editori ²⁾; se, richiamando un altro significato di *ἀφίστασθαι*, vediamo nel documento una revoca del precedente contratto, incontriamo un nuovo ostacolo nelle parole che seguono: *καὶ ὄνῃν τέθειται ἐπὶ τοῦ ἐν Παθ(ύρει) ἀρχείου κτλ.* Tuttavia, se ad una opinione deve darsi la preferenza, io credo che questa debba essere la seconda: da un canto, tutto il costrutto *ἀφίσταται . . . ἀπὸ τῆς ἐωνημένης ὑπ' αὐτῆς*, che costituisce l'essenza dell'atto e a cui quindi lo scriba ha dovuto soprattutto pensare, si adatta molto meglio a tale ipotesi; dall'altro, questa rende anche meno difficile la spiegazione delle parole del *verso*, in quanto che un atto consimile reciproco dovette essere contemporaneamente redatto dal venditore, il quale rinunziava al prezzo. Notevoli sono anche i nn. 3 e 4, dei quali il secondo è un contratto di vendita in forma di *ἐμολογία*, il primo una *διαγραφή* bancaria che assicura l'adempimento degli obblighi assunti in un contratto simile: questo richiede quindi, nota il M., quattro stadii: *a)* la *ἐμολογία*; *b)* la *διαγραφή* *τραπέζης*; *c)* la *ὑπογραφή* di questa; *d)* e, eventualmente, la *ἀπογραφή* ai *βιβλιοφύλακες*. Il n. 5 presenta di uno stesso contratto la *ἐμολογία* e la *ὑπογραφή* alla *διαγραφή* bancaria: per la *διαγραφή* stessa è stato riservato uno spazio, che è rimasto libero, non essendovi stata ancora copiata la menzione del pagamento. Dai nn. 4-6 risulta anche che la relazione fra *ἐμολογία* e *διαγραφή* persiste nel iv secolo di Cr., contro la opinione già sostenuta dal Gradenwitz ³⁾.

A mutui ipotecarii si riferiscono i nn. 8-10. Nel n. 8 (a. 220 d. C.), Aurelios Tithoëtion presenta ai *βιβλιοφύλακες* la *ἀπογραφή* relativa alla ipoteca costituita a suo favore sui beni della debitrice Aurelia Kol-laychis; nel n. 9 (a. 233), i figli *ἀφήλικες* di Tithoëtion, Achilleys Heron

¹⁾ Così gli editori e WILCKEN, *Arch. f. Papp.*, II, p. 389, n. 1.

²⁾ È notevole che non si tratterebbe solo dello scambio di due nomi: anche l'*ὑπ' αὐτῆς* suppone che *Ἐωνῆσαι* sia soggetto di *ἀφίσταται*. L'altra gravissima difficoltà derivante dalla mancanza della consueta *ἐμολογία* fu notata dallo stesso WILCKEN, l. c.

³⁾ *Mélanges Nicole*, p. 193 sgg. Cfr. per il rilievo MITTEIS, *Zeitschrift der Sav.-St.*, XXVII [1906], p. 349-50.

ed Eydaimon, presentano una simile ἀπογραφή perchè tale ipoteca sia iscritta al nome loro, ora che il padre è morto istituendoli nel testamento unici eredi. Benchè la costituzione Antoniniana sia già da tempo promulgata e in conseguenza il testamento di Tithoëtion sia una διαθήκη βωμαική (l. 14), tuttavia, come in tanti altri atti anteriori ¹⁾, gli ἀφήλικες agiscono διὰ τῆς μητρὸς: che questa non sia esplicitamente detta tutrice non può far meraviglia a chi consideri che, anche dagli altri testi finora noti, la posizione della vedova riguardo ai figli risulta, come del resto quella del padre, non ben definita, per la mancanza di una distinzione netta fra potestà e tutela. A un credito ereditario si riferisce anche il n. 10 (a. 240 d. C.), di cui è autrice Aurelia Aretous, erede testamentaria di suo padre Heron per gli undici dodicesimi del patrimonio, e quindi anche per gli undici dodicesimi del credito, garantito da ipoteca anticretica, verso Sarapous. Non si tratta però questa volta di una semplice ἀπογραφή ai βιβλιοφύλακες, ma di una domanda all'archidikastes per la registrazione nella biblioteca Adriana e nel ναυκίον, registrazione necessaria alla produzione del documento di credito in giudizio ²⁾. Contratti di mutuo e quietanze relative, analoghi ad altri testi, sono i nn. 7, 11-14.

Ad una curiosa quietanza del prezzo di una vendita, dalla quale, pervenuta in un piccolissimo frammento, il M. ha invano tentato di trarre alcun senso, seguono contratti di locazione e di colonia parziaria, redatti secondo il formulario consueto (nn 16-25, 118): giuridicamente interessante è tuttavia il n. 18, dove la colonia assume la forma di un contratto di società.

Il n. 26 (IV sec. d. C.) è una divisione di schiavi in proprietà comune fra Aurelios Nearchos e Aurelios Eydoxios. I contraenti, che hanno ereditati insieme gli schiavi e li dicono nati in casa loro e richiamano soltanto i nomi delle proprie madri diverse, sono evidentemente due fratelli consanguinei: difficile è invece il decidere se gli schiavi costituiscano l'unico cespite ereditario che essi vogliono dividere, lasciando indivisi gli altri, o se siano stati oggetto di un lascito per sè stante.

Dell'atto di divorzio (n. 27), che è affine anch'esso a documenti

¹⁾ Cfr. WENGER, *Zeitschr. der Sav.-St.*, XXVI [1905], p. 449 sgg.

²⁾ Sulla natura di tale registrazione cfr. GRADENWITZ, *Berliner Festgabe für Koch*, p. 269 sgg.; GRENFELL-HUNT, *ad P. Oxy.* IV 719.

dello stesso genere, e dell'atto di adozione del n. 28, già pubblicato altrove dal M. e noto ormai agli studiosi¹⁾, non è necessario occuparsi a lungo.

Fra i testamenti, a parte quello cui occasionalmente si accenna nel n. 9, è degno di nota quello che, a quanto è detto nel n. 10, fu redatto dal padre della richiedente. II, 11 e sgg.: ... και μεταλλαχότος τοῦ πατρός [μ.]ου [Ἀδρη]λίου Ἡρώνας ἐπὶ κληρονόμοις ἀφ' ἧς ἀπέλειπεν διαθήκης ρωμαϊκ[ῆ]ς κτλ. | ... ἐμοί τε τῆ θυγατρὶ αὐτοῦ ἐκ μέρους ἡμίσεως | τρ[ίτ]ου δωδεκάτου, τῷ δὲ θετῷ υἱῷ αὐτοῦ Μάρκῳ Ἀδρηλίῳ Σερήνῳ Ἰσιδώρο[υ] ἐ]κ τοῦ λοιποῦ μέρους δωδεκάτου κτλ. Il M. richiama la Nov. 89 c. 12, in cui la quota ereditaria dei figli naturali è limitata, quando vi siano legittimi, all'uncia, come nel testamento di Heron quella del figlio adottivo: io non credo invece che vi possa essere più di una coincidenza casuale. La disposizione giustiniana (come quella della precedente c. Th. 4. 6. 1 e della Nov. 18 c. 5) non può partire da un concetto simile a quello voluto dal M., e cioè « die nicht leibliche oder nicht legitime Deszendung auf den kleinsten Bruchteil des Ganzen... einzuschränken »: è una disposizione limitativa, alla quale non può ricercarsi un criterio direttivo diverso da quello, puramente morale, avverso alla generazione illegittima. Nè si appoggia ad una costante consuetudine, la quale - se fosse stata - avrebbe impediti i frequenti mutamenti della legislazione. Il richiamo frequente allo stato di figlio legittimo dall'adottato assunto, che troviamo negli atti d'adozione (n. 28, ll. 15-16: πρ[ό]ς τὸ εἶναι σου υἱ[ὸ]ν γνήσιον και πρωτότοκον ὡς ἐξ ἰδίου αἵματος γεννηθέντα σοι — ll. 18-19: ὡς υἱὸν γνήσιον και φυσικὸν ὡς | ἐξ ἐ[μ]οῦ γενόμενον), non permette di pensare che la limitazione supposta dal M. fosse nel costume locale: probabilmente, il nostro testatore ha agito di suo arbitrio, e forse per via di donazione aveva già adempiuto in vita all'obbligo suo verso Sereno²⁾.

¹⁾ Fu pubblicato, come è noto, in *Arch. f. Papf.*, III, p. 175 sgg.

²⁾ Obbligo morale o giuridico? Per me, la questione coincide con quella, più generale, se il diritto greco-egizio riconoscesse ai figli legittimi un diritto di successione necessaria (sulla quale cfr. la mia *Succ. test.*, p. 34 sgg.).

Del resto, un caso simile a quello previsto nel nostro papiro si potrebbe forse trovare nel diritto attico, e precisamente nella orazione di Iseo π. τ. Φιλοκτήμονος κλ. (23-25), dove troviamo la legittimazione (che equivale di solito alla adozione, sostanziandosi anch'essa in un ποιῆσαι) col patto che la quota

Un atto di ultima volontà è il n. 29 (a. 295 di Cr.), dove Aurelia Eystorgis instituisce erede la figlia Aurelia Hyperechion ¹⁾, proibisce secondo il consueto a chicchessia di attaccare le sue disposizioni ²⁾, e dispone per la esazione di un credito del figlio premorto Sarmates verso un ginnasiarca di Alessandria ³⁾.

Di sommo interesse è la forma dell'atto, essenzialmente diversa da quella di tutti gli altri atti di ultima volontà noti finora. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio chirografo, che comincia col saluto rituale (ll. 1-2: Αὐρηλία Εὐστοργίς Αὐρηλίᾳ Ὑπερηχίῳ χαίρειν) e continua come una lettera scritta dalla disponente alla beneficiata. Come generalmente nei chirografi, la data (a. 10 di Diocleziano e Massimiano Augusti, 3 di Costanzo e Massimiano Cesari) è apposta alla fine dell'atto; il quale conclude con la *subscriptio* del συνεστῶς Aurelios Triadelphos, che è nello stesso tempo l'ὀπογραφεὺς di Eystorgis. Ogni altra sottoscrizione ed ogni notizia dell'intervento di testimoni manca.

È dunque certo che, anche dopo la costituzione di Caracalla, quando già il vero e proprio testamento greco-egizio è venuto cedendo il posto al testamento romano pretorio (διαθήκη βωμαική) ⁴⁾,

ereditaria del legittimato debba ridursi a un campicello (χωρίον ἔν); il patto è poi confermato da una successiva διαθήκη. Ma la configurazione del caso pratico intorno al quale ISEO discuteva è troppo discussa (cfr. per ultimo NABER, *Mnemosyne*, XXXII [1904], p. 435 sgg., e i citati da lui) perchè possano trarsene conclusioni sicure.

¹⁾ Alla istituzione in erede (ll. 5: κληρονόμον σὲ . . . κατίστημι) è stranamente aggiunto: [ὄστε αὐτεξούσιόν σε εἶναι, ὅπου δὲν βουληθῆς, πορεύεσθαι, ἔτε δὲ τῆς ἐνόμου ἡλικίας γεγεννημένον] Nota molto giustamente il M., che la frase, completamente a posto nelle manomissioni, che ne contengono frequentemente delle simili, non ha ragion d'essere in un testamento. Probabilmente Eystorgis, la quale mostra in tutto l'atto una spiccata tendenza a dar ragione di ogni disposizione, ha voluto mostrare come un patrimonio proprio rendesse indipendente la fanciulla.

²⁾ È aggiunta la diseredazione della nuora.

³⁾ Così almeno secondo la lettura che il WILCKEN (*Arch. f. Papyf.*, III, p. 560) sostituisce a quella data dal M. delle ll. 14 sgg.: Γεινώσκειν δὲ σε βούλομαι [ἴτι . . . (io integrerei: ἀπὸ) τ]ῶν ἰφειλομ[ένων] τὰ] λαντα δώδεκα μόνο[ν] μο[ι] προήκατο ἔν πρὸς τὸ μετε[λ]θεῖν [σ]ε αὐτὸν περὶ τῶν λοιπ[ῶν] ἰφειλομένων μοι ὑ[π]ὸ αὐτοῦ. Il M. aveva letto nella disposizione un *legatum liberationis* a favore del ginnasiarca.

⁴⁾ A parte il PER. 1702 (a. 235 di C.), per il quale non si può decidere fino a qual punto si uniformi alle norme romane, note certo in qualche parte al testatore (cfr. il testo in *Wien. St.*, IX, p. 241; e su di esso: MITTEIS, *Aus den*

sussistono altri tipi di atti di ultima volontà; i quali sono evidentemente da riattaccare allo sviluppo che, partendo probabilmente dal pretto diritto egiziano, venne creando nei primi secoli della dominazione romana il testamento per *δολογία*, e tutte quelle svariate forme di *δοσεις* e *διαίρησις* e *μεριτεία*, che, intravedute appena finora, aspettano da nuovi documenti nuova luce ¹⁾. Nel dominio del diritto romano, atti di simile natura sono certo stati considerati come codicilli: su disposizioni come la istituzione del nostro documento, che il codicillo non potrebbe contenere, si sarà probabilmente chiuso un occhio.

Nè questo è l'unico insegnamento che può trarsi dal testo. È noto - ed ebbi io stesso occasione di mostrarlo altrove ²⁾ - che in un tardo documento bizantino, il testamento di Abraham (P. Lond. I 77), benchè sia conservato il nome tecnico della *διαθήκη* greca e siano osservate le forme volute dai libri di diritto greco-romani, le disposizioni sono tuttavia redatte, come fossero clausole contrattuali, in forma di dichiarazioni rivolte dal testatore, in seconda persona, all'erede istituito. Una simile forma di disposizione, la quale, per essere adottata - a quanto pare - anche nei documenti copti ³⁾, fu nell'epoca tarda dominante, potrebbe essere appunto il prodotto di una fusione fra il testamento che potremo chiamare romano-greco e l'atto di ultima volontà in forma chirografaria, quale lo troviamo nel papiro di Lipsia.

Un frammento di atto di ultima volontà è il n. 30, dove ancora si leggono disposizioni riguardanti, esclusivamente o quasi, gli onori che dovranno essere resi al corpo e all'anima del testatore defunto. Per quanto le poche parole leggibili permettono di intendere, sembra

griechischen Papyrusurkunden, p. 21 e n. 36; BORTOLUCCI, *Studi romanistici* (Padova, 1906), p. 63 sgg.; e la mia *Succ. test.*, p. 263 sgg.), è certo che, nel P. Lips. 9, è detta *διαθήκη ῥωμαϊκή* quella di Tithoëtion Sarapammon (redatta nell'anno 1 di Alessandro, 222 di C.), e similmente nel n. 10 (II, 11-13) quella già accennata di Aurelius Heron (a. 5 di Alessandro, 226 di C.): documenti del tempo, in cui si accenni a *διαθήκα* greche, non sono a mia conoscenza.

¹⁾ Cfr., come documenti che possono in qualche modo paragonarsi al nostro, BGU. III 993, IV 1029; e su di essi: la mia *Succ. test.*, p. 163 sgg.; e NABER, *Mnémosyne*, XXXIV, p. 64 sgg. È da aggiungere ora il P. Lips. I 33 (II, 19): Παῖδες ἔπειτα δὲ ἔγγραφον βούλησιν.

²⁾ *Succ. test.*, p. 298.

³⁾ Cfr. le traduzioni in RÉVILLELLOUT, *Précis du droit égyptien*, II, p. 847 sgg.

che sia istituito, per la maggior parte dei beni, il figlio del disponente, Theon; accanto a lui, dovevano però essere istituiti od onerati di legati altri individui, in diversa misura e in diverso modo onerati delle spese e prestazioni funerarie¹⁾. Sulla importanza del documento, come nuovo mezzo di ragguaglio relativamente alla storia delle fondazioni a vantaggio dell'anima, finora rappresentate soltanto da monumenti dell'antico impero egiziano e dal tardo testamento di Abraham²⁾, il M. ha giustamente insistito.

Il più importante fra gli atti processuali è senza dubbio il n. 33³⁾, che si riferisce ad una *petitio hereditatis*. Il de cuius, Paxas, lasciava in vita cinque figlie: Nemesilla, Dionysia, Sarapiaine, Heliodora, Theoneina; ma, essendo le due prime maritate e dotate, aveva diviso per atto di ultima volontà i suoi beni fra le altre tre, secondo una consuetudine a noi nota. Anche questa volta però, come in simili occasioni (BGU. II 592; P. Lond. II 177), le diseredate, vantando diritti sul patrimonio, se lo sono appropriato: onde Sarapiaine ha agito contro di esse, e, morte loro, contro i loro figli ed eredi, per la sua quota; ora, riconciliatasi coi figli di Dionysia, persevera nell'azione contro i figli di Nemesilla.

Al principio della col. II, l'unica abbastanza conservata, abbiamo la denunciatio (παράγγελια) redatta nel 366 d. C. dal medico Athenodoros, procuratore di Sarapiaine. La denunciatio non è però la prima, chè anzi Athenodoros dichiara di aver già più volte agito, e che i convenuti sono rimasti contumaci; onde egli denuncia di nuovo la

¹⁾ Che Theon sia il maggiormente beneficiato mostra il frequente richiamo alla sua persona (ll. 10-11: π[ά]ντων δὲ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, Θεῶνος | [δὲ; ll. 15-16: ἐπακολου[ῶ]ντος . . . (?) τοῦ ὁ[ῶ]ν[σ] μου Θεῶνος). D'altra parte, i sacrifici di cui si parla nelle prime linee leggibili sono evidentemente a carico di una donna (l. 2: στεφανοῦσα καὶ ἐπιβύουσα), alla quale, come è detto nelle linee 10-11, altri dovranno dare (annualmente o una volta tanto?) seicento dracme (. . .] δώσουσι αὐτῇ ἀργυρίου δραχμάς ἑξακο[σίτας, κτλ.]. Questi altri sono, con ogni probabilità, quelli stessi che nella linea precedente sono detti fratelli di costei e parenti, non si legge più in qual grado, anche di Theon; fratelli forse anche del testatore e zii di suo figlio. A costoro, oltre la prestazione alla donna, sono imposte poi altre spese funerarie.

²⁾ Fondazioni di altra natura abbiamo nel P. Oxy. IV 705: cfr., per queste fondazioni e per quelle di ogni parte della Grecia, ZIEBARTH, *Ztschr. f. vgl. Wiss.*, XIX, p. 298 sgg.

³⁾ Indico con la iniziale W. i luoghi che cito secondo le correzioni del WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, III, p. 590 sgg.

lite, secondo la decisione del prefetto, non più suo nomine, ma ex auctoritate (ἐξ ἀδθεντίας: cfr. la espressione latina in Vat. fr. 167). Nella presente παραγγελία, che è redatta nella forma di una lettera ai convenuti, trovano posto, come è detto nelle ll. 16-17, la dichiarazione del titolo della denunciatio, il processo verbale della precedente lite (ἀγωγὴν δὲ τὴν ἕξτρα [ὄρδι]νε[μ] κ[ο](γ)νιτόνεμ(?): W) e l'esposizione dello stato di tutto il complesso procedimento: infatti, nelle ll. 19 sgg., abbiamo il processo verbale della udienza in cui il prefetto ha emanata la sentenza facente luogo al procedimento contumaciale, sentenza già citata alla l. 7: Ἀνάρχου τῆς δίκης ὀφθίσης (W.) ἐξ ἀδθεντίας τοῦ δικαστηρίου παραγγελεῖς. Quello che segue è troppo poco chiaro, e non permette di stabilire di che si tratti¹⁾.

Se è relativamente facile intendere quanto si riferisce alla denunciatio presente, molto più difficile si presenta un punto, a cui Athenodoros accenna quasi incidentalmente, ma che è per i giuristi d'importanza massima. Dopo qualche denunciatio, che non ha avuto entro il noto termine di quattro mesi il suo effetto, Athenodoros ha ottenuta la reparatio temporum concessa dalle costituzioni imperiali, intorno alla quale tanto fra i moderni si è disputato²⁾ Disgraziatamente, neanche da questo papiro è facile intendere quali condizioni di fatto abbiano condotto alla ἀνανέωσις: le frasi che a ciò si riferiscono (ἡ δίκη ἐξέπεσεν, ἀπαξ ἐκπεσὼν τῶν χρόνων, si semel iis (scil. temporibus) negotium... evolutum est) sono troppo oscure; nè dà troppa luce il passo delle ll. 4-5, anche letto secondo le correzioni del Wilcken: περιφεύγοντες δὲ τὴν εὐθεΐαν (scil. ὀδὸν) παρευρέ[σασιν] ἐχ[ρήσα]σ[θαι] (l. -ασθε). In riguardo dunque ai punti più essenziali della dottrina della reparatio temporum e alla efficacia del termine di quattro mesi nel procedimento per denunciatio, il testo non dà luogo a conclusioni sicure: le ipotesi che su di esso possono costruirsi, gli argomenti che

¹⁾ Cfr. tuttavia le congetture del W. l. c.

²⁾ Che nelle ll. 8-10 sia contenuta una sola sentenza di reparatio, riprodotta prima in latino e poi nella traduzione greca, vide il W. e riconobbe lo stesso ΜΙΤΤΕΙΣ (Zeltschrift der Sav.-St., 1 c., p. 350). Secondo la lettura del W., la sentenza suona così: « Strategius v(ir) p(erfectissimus) Com(es) Praes(es) Thebai(dis) dei(xit): Reparabuntur tempora si semel (= semel) negotium is (= iis?) .[] .[] evolutum est. Μετὰ [τὰ] ῥωμαϊκὰ (di altra mano, più sopra:) [ἐρμ]ηνία· Φλά[υ]ιος Στρ[ατ]ήγιος ὁ διασ[η]μότατος κόμης καὶ ἑγ[ε]μὼν εἰπ(εν)· Ἀν[α]νεωσῆσονται αἱ χρ[όνοι] εἰ ἀπαξ ἢ δίκη ἐξ[έ]πε[σεν]. »

possono dedursene a sostegno delle diverse teorie finora enunciate, tutto è mirabilmente vagliato nell'ottimo commentario giuridico da cui il M. fece precedere il papiro¹⁾.

Interessanti rilievi di diritto processuale trae il M. anche da altri documenti della stessa serie. Così nel n. 36, dove una garanzia per la comparizione in giudizio è prestata non per via di stipulazione fra attore e convenuto, ma nelle mani del magistrato, si può trovare un argomento a favore dell'opinione, proposta e poi ripudiata dal Lenel e sostenuta ora dal Wenger, secondo la quale sarebbe stata prestata appunto in tal modo la garanzia dal vindex. Il n. 38 ci mostra, anche qui per una lite di cui non è riconoscibile l'oggetto, un procuratore che ha avuto mandato di rappresentare una donna che è fra i convenuti: il mandato, che è una semplice scrittura privata, mostra come si tratti di un vero e proprio procurator e non di un cognitor. Ma l'opinione dell'Eisele, per cui la posizione del procurator nominato per atto scritto era nell'ultimo diritto classico molto affine a quella del cognitor, trova qui una conferma nel fatto che non dal procurator, bensì dai convenuti stessi il magistrato richiede la cautio iudicatum solvi, secondo la regola affermata dai giuristi appunto e soltanto in rapporto al cognitor.

Nel n. 41 (sec. IV), che contiene la esposizione di un caso pratico, fatta in condizioni troppo poco note, ma certo a causa di una lite per prestazione o restituzione di arrhae sponsaliciae, ha particolare importanza l'accento alla attività spiegata dal curatore della sposa. È detto infatti, alle ll. 3 sgg.: [Μακ]αρίωνός τιν[ος]... ἀξίω[θ]έν/τος ἐπὶ ἔδνοις .[.]φν ... [.]αοθαί βο[ύ]λεσθαι τὴν παῖδα, ὁ μὲν κ[ο]υράτωρ γνῶμης γενομένη[ς] τῆς βοη[θ]ουμένη[ς] ἐπισυμφώνοις [ἔδ]νοις ἐ...ι[.]βων τὸν γάμον ἐδεξιάσατο²⁾. La conclusione del matrimonio e la prestazione delle arre è stata dunque tutta opera del curatore, il quale ha qui dei poteri non confacenti, secondo i principii del diritto romano classico, alla sua funzione, ma ai quali può trovarsi qualche accenno in tarde costituzioni imperiali.

Un interesse specialissimo desta il n. 43 (sec. IV), una sentenza in questione ereditaria³⁾ emanata dalla dieta presieduta dal vescovo,

¹⁾ Cfr. anche la *Zeitschrift* cit., p. 359.

²⁾ [Μακ]αρίωνος; βοη[θ]ουμένη[ς] ἐπὶ συμφώνοις; WILCKEN, l. c., p. 565.

³⁾ Così il M.; per il WILCKEN (l. c.), oggetto della audientia sarebbe invece la pretesa asportazione di libri religiosi cristiani da parte della monaca Thaësis. A

anzi il più antico documento finora pervenuto riguardo alla episcopalis audientia. Oltre l'autorità giudicante, è notevole anche la parte della sentenza relativa alla secondaria questione riguardante i libri religiosi, che Thaësis è accusata di avere asportati dal patrimonio ereditario: la dieta decide che gli eredi di Besarion debbano provare con testimoni la asportazione o, in mancanza, Thaësis debba giurare di non averli asportati. L'ammissione del giuramento come mezzo probatorio in condizioni simili è finora isolata.

L'ultimo documento della serie (n. 44) contiene, incluso probabilmente nella trattazione di un processo, della quale però restano pochissime tracce, un rescritto di Diocleziano e Massimiano intorno alle immunità degli atleti, affine per molti riguardi alla c. 10. 54. 1. Mi sembra opportuno trascrivere in questo Bullettino il testo interessantissimo, rinviando, per quanto riguarda il rapporto suo con la citata c. 1, al commento dell'editore¹).

II. Impm. Diocletianus et Maximianus Augg. et Constantius et Maximianus nobb. Caess.

Ad synodum xysticorum et thymelicorum et ividem. Familiae nobis praerogativas integras inlibatas servare quas divorum

me la opinione del M. sembra indiscutibile di fronte alla ultima parte della sentenza (ll. 16 sgg.: και [ο]ύτω πάντα | τὰ ἐπὶ τῆς οικείας καταλιφθέντα εἰς δύο | μέρη και τ[ῆ]ν μὲν Θαῆσιν ἐν μέρος | . . . ἐξασσαι, τοὺς δὲ κληρονόμους τὸ ἕτερον | μ[ε]ρος [non mi pare a questo riguardo essenziale il ricercare se si debba trovare in dette parole l'accento ad uno dei punti dubbii intorno ai quali Thaësis debba prestar giuramento o invece una parte del dispositivo della sentenza]): e di fronte anche al fatto che si parla spesso, come di persone i cui interessi siano in contrasto con quelli di Thaësis, degli eredi di Besarion. Si noti ancora la inverisimiglianza della ipotesi che, in un processo penale, la decisione fosse fatta dipendere dal giuramento della presunta rea. Meglio è dunque ritenere col M. che i libri sacri non vengano in questione che come beni ereditarii, asportati secondo la controparte da Thaësis. Pur ammettendo però che si tratti di una disputa ereditaria, non posso tuttavia seguire il M. nel credere che l'eredità disputata sia proprio quella di Besarion, e che Thaësis sia una coerede: me ne dissuade non solo la contrapposizione continua della ἀεπαρθένος ai κληρονόμοι, ma anche e soprattutto la divisione, ordinata dal vescovo, in parti eguali fra Thaësis da un canto e questi, tutti insieme, dall'altro. Piuttosto si potrà ammettere che si disputa della eredità del padre comune di Thaësis e di Besarion: a quest'ultimo, morto durando ancora lo stato di indivisione, sarebbe sottentrati i suoi eredi.

¹) Includo tra parentesi angolari le lettere che parvero all'Editore poco leggibili.

- 5 parentorum (*sic*) Augg. constitutiones in suos (*sic*) quibusquae
 (*sic*) concedunt.
 Sed ne sub specie coronarum declinandi munera civilia potes-
 tas omnibus detur,
 ideo ad praeces vestras dato scribto declaramus eidem (*sic*) a
 muneribus civilibus
 personalibus immunitatem iure competere qu[i] per omne te[m]-
 pus aetatis
 10 suae certaminibus adfuisse non nova corruptela et suscriptio (*sic*)
 interve-
 niente non minus quam aras (??) certaminis nobilis retulerint
 in quibus vel urbicae victoriae vel antiquae Graec[ia]e vel ex
 n[umine] nostro
 comoediam certamine constitutorum n(o)[.....] (a) [...]. n(ec et)
 [.....]
 quae species privileg(ii) intra personam eorum quorum i..[... non
 h]uiusm[odi]
- 15 beneficio remunerare placuit cons(t) necuit ut i(u)[sti]u)s per-
 suasum
 [habe]an[t] (a)[..]... o..[.....]... a.[.].. huiusm[odi] p(e)[r]-
 so(n)a [...]. [.....].

[mancano una o due linee]

- III. nisi haec persona sub aemula pro (*sic*)
 sessione pa[r]entium [p]riv[i]leg(ii) spe-
 ciem in se provocaveri{n}t.

I documenti della terza parte interessano quasi esclusivamente l'amministrazione della provincia: non è questo il luogo di entrare nei loro dettagli e di mostrare quanti particolari nuovi essi rivelino, specialmente per l'amministrazione finanziaria.

VINCENZO ARANGIO-RUIZ.